Spett.le

Università degli Studi di Milano

Via Festa del Perdono n.7

20122, Milano

pec [unimi@postecert.it](mailto:unimi@postecert.it)

**ALLEGATO 1 - ACCORDO DI RISERVATEZZA**

ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

*[****Nota per la compilazione****: inserire il soggetto interessato che ha presentato manifestazione di interesse]*

**[•],** con sede legale in [•], Via [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•] al numero [•], CF e P.IVA [•], in persona di [•], nella sua qualità di [•] (la "**Parte Interessata**")

**E**

**Università degli studi di Milano,** con sede legale in Milano, Via Festa del Perdono, n. 7, C.F. n. 80012650158, in persona del Direttore Generale, Dott. Roberto Conte munito dei necessari poteri (l’“**Università**” o l’“**Ateneo**”)

(la Parte Interessata e l’Università congiuntamente di seguito anche le “**Parti**”)

**PREMESSO CHE**

1. L’Università intende avviare una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di una SGR che dovrà costituire e gestire il Fondo nel quale – sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con apposita delibera dell’organo di governo dell’Università – confluirà parte del patrimonio immobiliare dell’Università medesima (il “**Progetto di valorizzazione**” o l’“**Operazione**”);
2. per l’acquisizione di proposte e contributi relativi al Progetto di valorizzazione, l’Università ha avviato - mediante la pubblicazione sul proprio sito web di apposito avviso del 21.11.2023 - una procedura di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 36/2023 (la “**Consultazione**”);
3. la Parte Interessata intende partecipare alla Consultazione e, a tal fine, ha richiesto all’Università di poter prendere visione della documentazione necessaria alla presentazione della propria manifestazione di interesse e poter ricevere informazioni e dati a tal fine rilevanti;
4. le informazioni e i dati richiesti sono riservati e, pertanto, il loro utilizzo richiede adeguate forme di protezione e di tutela;
5. in ragione di tutto quanto precede, l’Università è disposta a fornire alla Parte Interessata, le Informazioni Riservate (come *infra* definite) e i dati confidenziali subordinatamente all'assunzione dalla Parte Interessata delle obbligazioni previste dal presente accordo di riservatezza (l'**"Accordo"**);
6. con il presente Accordo, la Parte Interessata dichiara che intende assumere gli obblighi di riservatezza ai termini ed alle condizioni di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**1. Informazioni Riservate.**

**1.1** Ai fini del presente Accordo, per **“Informazioni Riservate”** si intendono tutte le informazioni, i documenti e/o gli atti (di natura legale, tecnica, commerciale, finanziaria, fiscale, societaria) rese/i disponibili, trasmesse/i e/o fornite/i alla Parte Interessata al fine di illustrare la consistenza attuale e la disciplina urbanistica delle aree su cui sono siti gli immobili oggetto del Progetto di valorizzazione, salvo che tali informazioni, documenti o atti non siano ricompresi in quanto indicato al paragrafo 1.2 che segue.

**1.2** Le Informazioni Riservate non comprendono le informazioni, i documenti e/o gli atti di ogni tipo e/o natura che:

(A) sono legittimamente già note alla Parte Interessata o ai Soggetti Autorizzati, come *infra* definiti;

(B) sono, o in qualsiasi momento divengono, di pubblico dominio o altrimenti note al pubblico;

(C) sono e/o sono state autonomamente e legittimamente acquisite dalla Parte Interessata o dai Soggetti Autorizzati, come *infra* definiti.

**2. Soggetti Autorizzati.**

**2.1** Nel rispetto delle obbligazioni di cui all'articolo 3 che segue, le Informazioni Riservate possono essere rese accessibili dalla Parte Interessata ai seguenti soggetti (i **"Soggetti Autorizzati"**):

(i)ai propri funzionari e dipendenti affinché questi utilizzino tali Informazioni Riservate all'esclusivo fine di compiere le loro indagini concernenti l’Operazione;

(ii) alle persone e consulenti autorizzati dalla Parte Interessata quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, consulenti legali, contabili, commerciali, fiscali, tecnici e finanziari affinché utilizzino tali Informazioni Riservate all'esclusivo fine di compiere le loro indagini relativamente all’Operazione;

(iii) ai propri affiliati (intendendosi come tali, ogni ente collegato, controllato, controllante e/o appartenente al medesimo gruppo societario della Parte Interessata).

**2.2** La Parte Interessata fornirà all’Università una lista di tutte le società e autorità i cui funzionari e/o dipendenti hanno avuto accesso alle Informazioni Riservate ai sensi dell'articolo 2.1 che precede.

**3. Applicazione dell'Accordo di Riservatezza.**

**3.1** La Parte Interessata si impegna a fare in modo che i Soggetti Autorizzati - salvo che gli stessi non siano altrimenti tenuti alla riservatezza a norma di obblighi di natura professionale – osservino gli impegni di riservatezza di cui al presente Accordo, anche tramite appositi accordi di riservatezza, con cui i suddetti soggetti si impegneranno a rispettare le obbligazioni di cui al presente Accordo. Qualsiasi divulgazione non autorizzata delle Informazioni Riservate da parte di uno dei Soggetti Autorizzati sarà considerata come inadempimento della Parte Interessata.

**3.2** Subordinatamente alla sottoscrizione del presente Accordo, l’Ateneo fornirà tempestivamente alla Parte Interessata tutte le Informazioni Riservate richieste ai fini di valutare l’Operazione.

**3.3** Con il presente Accordo, la Parte Interessata riconosce la natura confidenziale delle Informazioni Riservate fornite e, pertanto, si impegna:

(A) a non divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le Informazioni Riservate a qualsiasi soggetto diverso dai Soggetti Autorizzati e a trattare le Informazioni Riservate con la massima riservatezza nonché ad utilizzarle nella misura e con mezzi strettamente necessari esclusivamente ai fini della valutazione dell’Operazione e con modalità che non pregiudichino il loro carattere di riservatezza o arrechino altrimenti danno;

(B) a porre in essere ogni ragionevole azione volta a prevenire la divulgazione e/o utilizzo non autorizzato delle Informazioni Riservate, nonché a informare prontamente l’Ateneo in merito ad eventuali utilizzi o divulgazioni non autorizzate delle Informazioni Riservate di cui sia venuta a conoscenza;

(C) a proteggere e conservare le Informazioni Riservate con lo stesso grado di cautela utilizzato per preservare le proprie informazioni riservate dalla divulgazione pubblica.

**3.4** La Parte Interessata non sarà vincolata al rispetto degli obblighi di confidenzialità assunti ai sensi del presente Accordo qualora la divulgazione di Informazioni Riservate sia richiesta ai sensi della normativa applicabile (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvedimenti giurisdizionali e provvedimenti emanati da autorità amministrative), restando comunque inteso che in tal caso la Parte Interessata, ove consentito ai sensi della normativa applicabile, informerà prontamente l’Ateneo della relativa divulgazione al fine di consentire agli stessi di porre in essere eventuali azioni a tutela dei propri interessi.

**4. Restituzione.**

**4.1** Nell'eventualità in cui le interlocuzioni tra la Parte Interessata e l’Università si interrompano, tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate trasmessi, ricevuti o rivisti dalla Parte Interessata o dai Soggetti Autorizzati, insieme alle eventuali copie o supporti informatici, dovranno essere restituiti all’Ateneo o, su richiesta di quest’ultimo, distrutti. La Parte Interessata dovrà inviare all’Ateneo una conferma scritta che la restituzione o la distruzione di tali documenti è stata eseguita. Sono salve le previsioni di legge relative agli obblighi di conservazione dei documenti, fermo restando che in tali evenienze la riservatezza delle informazioni dovrà essere mantenuta per tutta la durata di conservazione richiesta dalla legge.

**5. Ulteriori pattuizioni**

* 1. Le Parti convengono che, tranne quanto sarà espressamente previsto in un eventuale accordo scritto definitivo relativo all’Operazione, l’Università ed i relativi consulenti, amministratori, dirigenti, impiegati e agenti sono esenti da qualsiasi responsabilità e non rilasciano alcuna dichiarazione orale o scritta, espressa o implicita, riguardo all’accuratezza delle Informazioni Riservate fornite in relazione all’Operazione. Resta inteso che l’Università ed i relativi consulenti, amministratori, dirigenti, impiegati e agenti saranno esenti da responsabilità per l’utilizzo delle Informazioni Riservate da parte della Parte Interessata o dai soggetti indicati nell’articolo 2.1 che precede, salvo il dolo e la colpa grave.
  2. Né il fornire informazioni, né la stipula del presente Accordo, né i dialoghi, le discussioni o le eventuali interlocuzioni relative alla Consultazione costituiscono una offerta da parte della Parte Interessata, né essi formeranno la base di un eventuale contratto ai fini dell’Operazione o potranno altrimenti costituire affidamento alcuno in capo alla Parte Interessata circa l’inizio ovvero la prosecuzione di eventuali negoziazioni finalizzate alla conclusione di eventuali futuri accordi tra le Parti. La Parte Interessata prende altresì atto e concorda che, salvo quanto previsto all’interno del presente Accordo, l’accesso alle Informazioni Riservate non comporta l’assunzione di alcun impegno da parte dell’Ateneo e che quest'ultimo ha facoltà di interrompere a sua discrezione l’accesso alle Informazioni Riservate, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso.
  3. La Parte Interessata è tenuta a tenere indenne e manlevata l’Università nonché i relativi consulenti, amministratori, dirigenti, impiegati ed altri soggetti che agiscono per conto di ciascuno degli stessi per danni, perdite, responsabilità o costi derivanti dall’utilizzo non autorizzato o divulgazione da parte della Parte Interessata, ovvero da parte dei Soggetti Autorizzati, delle disposizioni del presente Accordo (inclusi, a titolo esemplificativo, spese legali e costi per recuperare gli importi dovuti).
  4. Nel caso di inadempimento da parte della Parte Interessata e dei Soggetti Autorizzati agli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo, la Parte Interessata sarà tenuta al risarcimento dei danni, costi e spese sostenute in relazione alla violazione dell’obbligo di riservatezza, salvi tutti gli altri rimedi previsti dalla legge.
  5. Le obbligazioni di cui al presente Accordo sono assunte dalla Parte Interessata in favore dell’Università e rimarranno in vigore nonostante la restituzione e/o la distruzione delle Informazioni Riservate e copia delle stesse.

**7. Durata**

**7.1** Le obbligazioni previste ai sensi del presente Accordo a carico della Parte Interessata saranno valide, efficaci, vincolanti ed irrevocabili per la Parte Interessata fino alla scadenza di un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data odierna.

**8. Miscellanea**

**8.1** Qualunque modifica o integrazione al presente Accordo dovrà avvenire in forma scritta.

**8.2** Qualora una delle disposizioni del presente Accordo sia o divenga nulla o invalida in tutto e in parte le altre disposizioni rimarranno valide ed efficaci. La disposizione nulla o invalida sarà da considerarsi sostituita da una disposizione che per quanto possibile si avvicini il più possibile agli scopi giuridici ed economici perseguiti dalle Parti o che le Parti avrebbero perseguito avendo in mente lo scopo del presente Accordo. Il secondo paragrafo della presente clausola si applicherà anche in caso di lacune contrattuali.

**8.3** Il presente Accordo è regolato in ogni suo aspetto dalla legge italiana. Eventuali controversie derivanti e/o connesse al presente Accordo saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

\*\*\*

[Luogo], [Data]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[****Nota per la compilazione:*** *Nome, cognome e titolo del legale rappresentante della Parte Interessata; Denominazione della Parte Interessata]*

Per l’Università degli studi di Milano

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_